COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

COMUNE DI LAVAGNA

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 19/02/2016

N. 9

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale – Esame ed approvazione.

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di febbraio, alle ore 21:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di I^ convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	**Sanguineti Giuseppe**	X			10)	Maggi Mario	X		
2)	Barbieri Luigi	X			11)	Rebori Nicoletta	X		
3)	Bartolini Salimbeni Federica	X			12)	Scardavilli Alex	X		
4)	Bersaglio Danilo	X			13)	Schiaffino Nicola	X		
5)	Caveri Mauro	X			14)	Talerico Massimo	X		
6)	Di Capita Luca	X			15)	Vaccarezza Giuliano	X		
7)	Giorgi Andrea	X			16)	Vagge Anna	X		
8)	Iacone Valeria	X			17)	Vattuone Annabella	X		
9)	Lavarello Alessandro		X		**Presenti alla votazione n. 16 Assenti n. 1**				

Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi Barbieri nella sua qualità di Presidente.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del **Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti** e relazione del **Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia,** in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Ricordato che il vigente Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 12.03.2010;

Dato atto che a seguito dell'evoluzione normativa e operatività del precedente regolamento è necessario approvare un nuovo testo con modifiche in sostituzione del precedente;

Premesso che al fine di:

- garantire la sicurezza urbana e la tutela del territorio;
- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

l'Amministrazione comunale dispone di appositi impianti di videosorveglianza che, così come previsto dal Garante della Privacy, che nell'ultimo provvedimento in materia n. 8 emesso in data 10/4/2010, devono rispettare nuove ed importanti regole quali, in sintesi:

- l'informativa sui nuovi modelli:
- l'individuazione degli incaricati del trattamento;
- la durata limitata della conservazione delle immagini;
- il rispetto dei diritti dell'interessato;
- il rispetto dei limiti di trattamento ai principi dettati dal Garante;

Dato atto che lo svolgimento dell'attività di videosorveglianza di che trattasi risponde ai richiesti princìpi di:

- liceità, in quanto finalizzata allo svolgimento di funzioni istituzionali (sicurezza, viabilità e tutela del patrimonio comunale);
- necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell'impianto ed è prevista la cancellazione periodica dei dati registrati;
- proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;
- finalità, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi;

Dato atto che le finalità che il Comune di Lavagna intende perseguire con il sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla Legge 07/03/1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e disposizioni correlate;

Rilevato che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali; consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", approvato con D.Lgs n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

Atteso che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato altresì opportuno procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

Ritenuto quindi di regolamentare l'uso dell'impianto di videosorveglianza conformemente a quanto prescritto dal Garante;

Visto lo schema di regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale, predisposto dai competenti uffici, che si compone di n. 22 articoli e **relativi allegati, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione**;

Visti:
a) l'articolo 615-*bis* Codice Penale;
b) la legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
e) la legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modifiche, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92;
f) il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
g) la legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11;
h) il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del 2° Settore Servizi Tecnici Territoriali Arch. Massimo Beronio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 15/02/2016;
- parere favorevole del Dirigente del 1° Settore Servizi al Cittadino e Finanziari Dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 15/02/2016;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Impianti Tecnologici P.I. Pietro Donati;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Il **Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:
- presenti n. 16 (assente il Cons. Lavarello), votanti n. 16, favorevoli n. 16.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

DELIBERA

- **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza, **allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale** - che si compone di n. 22 (ventidue) articoli;

- **di dare atto che** il Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Lavagna in analogia a quanto disposto dall'articolo 10 delle preleggi, secondo cui gli atti normativi dello Stato entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e da tale data sostituirà ad ogni effetto il previgente Regolamento fermo restando che lo stesso sarà ripubblicato per ulteriori 15 gg. a' sensi dell'art.83 comma 3 dello Statuto Comunale;

- **di dare atto** che il presente regolamento sarà pubblicato sul Sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente;

- **di dare atto** altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

- **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Procedimento è il Per. Ind. Pietro Donati il quale ne ha curato l'istruttoria.

DP/fs

SCHEMA DI NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. N° 9 del 19/02/2016

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione
Art. 6 - Responsabile
Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere
alla sala di controllo
Art. 8 - Nomina degli incaricati
e dei preposti gestione
dell'impianto di videosorveglianza
Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Modalità di raccolta
e requisiti dei dati personali
Art. 11 - Obbligo degli operatori
Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta
Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato
Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti
alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni
Art. 14 - Sicurezza dei dati
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
Art. 17 - Danni cagionati per effetto
del trattamento di dati personali
Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 18 – Comunicazio

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 19 – Tutela

CAPO V
DONAZIONI DI APPARATI DA PARTE DI PRIVATI
Art. 20 – Donazioni

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Ubicazione degli impianti
Art. 22 - Modifiche regolamentari

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Lavagna
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservate i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di

immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Lavagna, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Lavagna - Corpo di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale ed eventualmentte alle stazioni delle altre foze di Polizia dello Stato, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità

perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale, sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

3. Presso la sede comunale, in un locale adeguato in moda da garantire l'accesso al solo personale autorizzato, sarà installato il server della videosorveglianza. Nel caso di compresenza di più server contenenti dati sensibili di vario genere, ogni server dovrà essere chiuso a chiave in unità rack (armadio da apparecchiature elettroniche) distinte.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Lavagna, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale e delle stazioni delle altre forze di Polizia dello Stato eventualmente collegate, costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", cos' individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio del traffico;

e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Le immagini potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada solamente attraverso l'utilizzo di apparecchiature omologate a tale scopo, o per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Lavagna, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte nel Comune di Lavagna presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi

degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, le chiavi del rack del server di videosorveglianza, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
4. I compiti di manutenzione degli impianti sono affidati al servizio impianti tecnologici del Settore Tecnico del Comune che potrà avvalersi anche di ditte esterne specializzate sotto stretto controllo degli incaricati.
5. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti e ai manutentori come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate

su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini
sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Lavagna, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: " Polizia Municipale – Comune di Lavagna - Area videosorvegliata . Immagini custodite presso la Polizia Municipale di Lavagna".
2. Il Comune di Lavagna, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità

cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
a) distrutti;
b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lavagna a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. 2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta

autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V
DONAZIONI DI APPARATI DA PARTE DI PRIVATI

Art. 20- Donazioni

1. I singoli privati o gruppi di essi possono acquistare e donare apparati di videosorveglianza ai soli fini previsti dal presente regolamento. Il Comune di Lavagna rende disponibile presso il Comando di Polizia Municipale e sul suo sito internet, i requisiti tecnici necessari ed il modulo per poter esprimere la volontà di donare i suddetti apparati, volontà che non potrà essere subordinata a condizioni od oneri a carico del Comune.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento del relativo modulo all'ufficio protocollo, il comando di Polizia Municipale comunicherà agli interessati l'eventuale volontà di accettare la donazione, nonché i tempi e i luoghi previsti per l'installazione.
3. L'accettazione della donazione avverrà previa verifica della funzionalità e della sussistenza dei necessari requisiti tecnici dell'apparato, da parte del personale incaricato dall'ente. La donazione, se ed in quanto di bene mobile di modico valore ai sensi dell'art. 783 del Codice civile, necessiterà solo dell'accettazione da parte della Giunta comunale, che individuerà l'ubicazione dell'apparato donato a mente del successivo art. 21. Una volta perfezionata la donazione, con la consegna dell'apparato, il medesimo sarà iscritto nell'inventario dei beni mobili di proprietà comunale.
4. L'installazione e la manutenzione saranno a carico dell'Ente in quanto divenuto proprietario dell'apparato.
5. L'accettazione della donazione è subordinata, oltre che alle già citate finalità previste nel presente regolamento, alle opportune valutazioni tecnico economiche dell'Ente, che potrà quindi discrezionalmente riservarsi di non accettare la donazione ovvero proporre, senza che ciò costituisca alcun vincolo per il donante od il donatario, variazioni alla medesima.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Ubicazione degli impianti

1. Gli impianti di videosorveglianza sono installati nei siti individuati con apposita delibera di Giunta Comunale anche contestualmente alla approvazione del progetto definitivo o esecutivo di ampliamento/modifica dell'impianto.
2. La presa in carico degli impianti e degli apparati di sorveglianza avverrà da parte del servizio di cui agli art. 3 e 6 all'atto di approvazione del relativo collaudo con esito regolare.

Art. 22 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Avv. Luigi Barbieri

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Caviglia

==========

Pubblicata in data 25 FEB. 2016 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Caviglia

_____